

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla medesima legge n. 125 del 1991, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:

1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale;

2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria, nonché di quelle relative al contenzioso, in sede conciliativa e giudiziale, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;

b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;

c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;

d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;

e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo;

f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera d).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. (45. 15.) Gazzara, Taborelli.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: In attesa di un'organica riforma della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: medesima legge n. 125 del 1991 con le seguenti: legge 10 aprile 1991, n. 125.

45. 13. Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole da: è delegato fino a: recanti con le seguenti: è impegnato a presentare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente.

45. 2. (45. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DELLE
COMMISSIONI 45.14

Sopprimere le parole: e giudiziale.

0. 45. 14. 1. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: nonché di fino a: giudiziale con le seguenti: nei luoghi di lavoro, nonché di quelle relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o amministrativo.

45. 14. Le Commissioni.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

45. 3. (45. 12.) Contento, Armani, Bono.

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: Tra i soggetti promotori di cui al precedente periodo rientrano le organizzazioni dei datori di lavoro.

***45. 4.** (45. 8. e 45. 14.) Santori, Frattini Pasini, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: Tra i soggetti promotori di cui al precedente periodo rientrano le organizzazioni dei datori di lavoro.

***45. 5.** (45. 16.) Bono, Armani, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine il seguente periodo: Tra i soggetti promotori di cui al precedente periodo rientrano le organizzazioni dei datori di lavoro.

***45. 11.** (45. 10.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Barral.

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine il seguente periodo: Tra i soggetti promotori di cui al precedente periodo rientrano le organizzazioni dei datori di lavoro.

***45. 12.** (*45. 3.) Acierno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro per le pari opportunità riferisce al Parlamento il proprio parere in merito alle iniziative legislative in atto, in ordine all'attuazione degli obiettivi occupazionali e di pari opportunità uomo - donna da raggiungere, degni di essere particolarmente

sostenuti con il massimo della celerità consentita dalla normale procedura, per a loro potenziale positiva ricaduta occupazionale sul Paese.

45. 6. (45. 4.) De Luca.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLE COMMISSIONI 45.15.

Al primo periodo, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 45. 15. 2. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al secondo periodo, sostituire le parole: Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente con le seguenti: Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

0. 45. 15. 1. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

45. 15. Le Commissioni.

Al comma 2, sostituire le parole: si esprime, con le seguenti: esprimono parere vincolante.

45. 7. (45. 6.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

***45. 8.** (45. 17.) Bono, Armani, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 3.

***45. 9.** (45. 7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati al comma 1.

45. 10 (45. 13). Possa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 5809 – Sezione 8)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 46.

(Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli enti locali).

1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16.

2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 1. (46. 1.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994 sono disposti dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

46. 2. Le Commissioni.

(A.C. 5809 — Sezione 9)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 47.

(Disposizioni in materia di personale degli Enti Parco).

1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di

personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di bilancio, qualora si siano avvalsi, in fase di avvio, di personale assunto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, possono inserire detto personale su domanda nei rispettivi ruoli organici.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Sopprimerlo.

47. 1. (47. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono inserire *sino alla fine del comma con le seguenti:* possono bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993.

47. 4. Le Commissioni.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 gli Enti Parco possono inquadrare nei rispettivi ruoli il personale co-

mandato o distaccato presso di essi e, in tal caso, i posti corrispondenti rimasti vacanti nelle piante organiche di provenienza sono automaticamente soppressi.

47. 2. (47. 2.) Boccia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Il Corpo Forestale dello Stato mantiene l'attribuzione delle funzioni di vigilanza ambientale sulle aree naturali protette, così come previsto dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

47. 3. (47. 3.) Turrone, Scalia, Gardiol.

(A.C. 5809 – Sezione 10)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 48.

*(Attuazione degli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448).*

1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base dei dati forniti dai comuni stessi secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui ai commi 6 dei predetti articoli. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate nei commi 5 dei medesimi articoli con conguaglio, a fine di ogni esercizio, sulla base di specifiche rendicontazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Sopprimerlo.

48. 1 (48. 1.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 48.

(Modificazioni agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità).

1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nel territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione ».

2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « è erogato » sono sostituite dalle seguenti: « è concesso »;

b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione ».

48. 2. Le Commissioni.

(A.C. 5809 – Sezione 11)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 49.

*(Associazione per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di spe-
cializzazione e ricerche economico-agrarie
per il Mezzogiorno).*

1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonchè di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.

2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerche e per incrementare l'attività formativa avanzata, è destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

*Al comma 1, sostituire le parole: per gli
anni 1999, con le seguenti: per gli anni
2000 e 2001.*

49. 2. (49. 3.) Giancarlo Giorgetti, Apol-
loni.

*Al comma 1, sostituire le parole: 3.700
milioni con le seguenti: 1.000 milioni.*

49. 3. (49. 4.) Giancarlo Giorgetti, Apol-
loni.

Sopprimere il comma 2.

49. 4. (49. 1.) Giancarlo Giorgetti, Apol-
loni.

*Al comma 2, le parole: 300 milioni di
lire, sono sostituite con le parole: all'im-
porto stabilito dalle norme attualmente in
vigore incrementato dello 0,75 per cento
del tasso di inflazione programmato.*

49. 1. (49. 5.) Carlo Pace, Antonio Pepe.

(A.C. 5809 – Sezione 12)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 50.

*(Disposizioni in materia di indennità di
accompagnamento).*

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo
1971, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« I soggetti riconosciuti invalidi per ser-
vizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13
maggio 1961, n. 469, e successive modifi-
cazioni, possono accedere al beneficio del-
l'indennità d'accompagnamento, qualora
risultino in possesso dei requisiti sanitari
previsti per la relativa concessione e non

abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici o di altra indennità di accompagnamento».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sopprimerlo.

50. 1. (50. 1.) Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di altri trattamenti pensionistici aggiungere le seguenti: per invalidità di servizio.

50. 3. (50. 3) Cordoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuate dalle commissioni mediche di

cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.

50. 4. Le Commissioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuate dalle commissioni mediche di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.

50. 2 (50. 2). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attività socio-sanitarie, in attesa delle disposizioni delle relative contrattazioni collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 24 giugno 1997, n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attività ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui sopra, non

ulteriormente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo determinato.

2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'assolvimento delle attività socio-sanitarie di cui al comma 1, non trovano applicazioni le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetti questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

50. 01. Le Commissioni.

(A.C. 5809 – Sezione 13)

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 51.

(Fondi disponibili degli enti previdenziali).

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è uti-

lizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Sopprimerlo.

51. 1. (51. 2.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente aggiungere il seguente comma: 1-bis. Oltre che per le finalità di cui al comma 1, gli enti previdenziali possono operare al di fuori dei percorsi giubilari per interventi che sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso resta vincolata per dieci anni. Per tale intervento il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della citata legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 2000.

51. 2. (51. 5.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Gli interventi aggiungere le seguenti: , con precedenza nelle aree in cui gli enti previdenziali non abbiano mai operato.

51. 3. (51. 4.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: (recupero sino a: e assistenziale) con le seguenti: tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale.

51. 8. Le Commissioni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola venti, con la seguente: cinquanta.

51. 5. (51. 1.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

51. 4. (51. 3.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

51. 6. (51. 6.) Turrone, Scalia.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole 31 ottobre con le seguenti: 30 novembre.

51. 7. (51. 7.) Turrone, Scalia.

(A.C. 5809 – Sezione 14)

**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.**

ART. 52.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », delle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigianato;

3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera *a)*, dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera *a)*, anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera *a)*;

e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera *c)* anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al

decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente esclusivamente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni d'indagine, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorché vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;

n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rinvenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;

q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera *l)*, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;

3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;

s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del re-

lativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'adeguata copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;

t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui al comma 1 possono essere adottate con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi

mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolarizzazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: « I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata ». La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

Sopprimerlo.

52. 72. Gazzara, Taborelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

1. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti ed autonomi è gestita in alternativa dall'INAIL e da compagnie assicurative di diritto privato.

2. Sono abrogate tutte le previgenti norme in contrasto con la presente legge.

3. Il Governo è delegato a emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un nuovo Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire l'obbligatorietà della copertura assicurativa e delle prestazioni riconoscendo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi la facoltà di optare fra l'INAIL e compagnie assicurative private;

b) attuare un regime competitivo tra pubblico e privato affidando all'INAIL anche la gestione dei rischi non coperti da forme di tutela obbligatoria, i c.d. infortuni « extraprofessionali »;

c) armonizzare la disciplina delle prestazioni e delle condizioni assicurative tra l'INAIL e le compagnie private, garantendone l'uniformità;

d) rapportare il premio assicurativo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi all'andamento della dinamica infortunistica verificatasi nelle rispettive categorie;

e) consentire la capitalizzazione delle rendite per tutti i gradi di invalidità riconosciuti;

f) riequilibrare il regime della responsabilità civile del datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti nell'ambito del rapporto assicurativo alla luce delle nuove normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e successive modificazioni, abolendo l'istituto del « regresso » nei confronti dei lavoratori autonomi;

g) rimodulare l'offerta di servizi assicurativi, sotto il profilo sia dei premi che delle prestazioni, tenendo conto della nascita di nuove figure professionali e delle innovazioni intervenute in materia di condizioni di salute e rischi negli ambienti di lavoro.

52. 22. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Barral.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

(Soppressione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL).

1. L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è soppresso con decorrenza 31 dicembre 1999 e tutte le strutture, le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1999.

52. 15. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1 sostituire, all'alinea, le parole da: è delegato fino a: di ridefinire con le seguenti: è impegnato a presentare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente norme di definizione e precisazione relative a

52. 11. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 31 dicembre 1999.

52. 23. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) liberalizzazione, entro il 1o gennaio 2000, della gestione della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dei

lavoratori dipendenti ed autonomi, con conseguente apertura a compagnie assicurative di diritto privato.

52. 24. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Barral.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, inoltre, un sistema di riduzione premiale del premio assicurativo solo a fronte di misure di sicurezza effettivamente introdotte escludendo l'autocertificazione come mezzo per dichiarare la messa in opera delle misure di sicurezza.

52. 38. Cangemi, Bonato.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: per tipo di singola lavorazione all'interno di ciascun settore mantenendo una corrispondenza biunivoca tra classificazione della lavorazione e rischio connesso.

52. 39. Cangemi, Bonato.

Al comma 1, lettera g) sopprimere la parola: esclusivamente.

52. 84. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera g) dopo la parola: ultimi di *aggiungere le seguenti:* prescrizioni ovvero

52. 40. Cangemi, Bonato.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non comporta, da parte dell'interessato, la restituzione di eventuali somme rimosse e non dovute o erogate in eccesso.

52. 12. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

52. 16. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL.

52. 17. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: previsione, *aggiungere le seguenti:* , sulla base del sistema a capitali di copertura attualmente vigente per la gestione industriale,

52. 54. Alemanno.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici *con le seguenti:* ai lavoratori parasubordinati e autonomi soggetti a rischi lavorativi specifici, tenendo conto delle indicazioni contenute in disposizioni e atti comunitari.

52. 55. Alemanno.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: finanziarie in tutto o in parte, *aggiungere le seguenti:* la consulenza ai datori di lavoro nell'ambito della determinazione dei rischi da parte degli Enti assicuratori per la concreta definizione delle misure di prevenzione da adottare per l'adempimento dell'obbligo di sicurezza, ai fini del finanziamento.

52. 42. Cangemi, Bonato.

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

m) aggiornamento e revisione dell'elenco delle malattie professionali secondo criteri che tengono conto di nuove patologie legate all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo di macchinari automatizzati ed informatici.

52. 45. Cangemi, Bonato.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: delle malattie professionali, aggiungere le seguenti: a partire dall'introduzione nell'ordinamento del sistema misto di accertamento delle malattie professionali così come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.

52. 44. Cangemi, Bonato.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle raccomandazioni e degli atti comunitari.

52. 56. Alemanno.

Al comma 1, lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando l'interpretazione dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

52. 85 (0. 52. 79. 1) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) previsione di un nuovo sistema di definizione dei premi e del livello delle rendite che conferisca ai premi stessi tassi di rendimento non inferiori a quelli offerti dal sistema assicurativo privato e copra altresì i danni prodotti da terzi, salvo diritto di rivalsa.

52. 73. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

52. 74. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: previsione, fino a: gestione agricoltura, con le seguenti:

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento del settore agricolo, con accollo a carico dello Stato del relativo disavanzo di gestione

52. 57. Alemanno.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura assicurando

52. 25. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera p), dopo la parola: spettante aggiungere le seguenti: sia in caso di invalidità che

52. 86. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: in caso di decesso del lavoratore conseguente con le seguenti: qualora l'invalidità sia conseguente.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

52. 87. Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: in tutto o in parte, aggiungere le seguenti: sulle base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla precedente lettera l)

52. 47. Cangemi, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

s) attribuzione della vigilanza e del controllo in materia di lavoro nero e di sicurezza e igiene e del lavoro all'ispettorato del lavoro, con compiti anche di polizia giudiziaria.

52. 59. Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

s) previsione della possibilità, per determinati soggetti privati, di gestire, a determinate condizioni, forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevedendo, in via alternativa, per il datore di lavoro l'obbligo di scegliere, a parità di tutela per il lavoratore, la gestione pubblica o privata;

52. 67. Contento, Armani, Bono.

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

s) previsione, fermo restando l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della possibilità da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi di assolvere detto obbligo sottoscrivendo apposite polizze assicurative presso qualsiasi ente, istituto o compagnia di assicurazione a condizioni che le prestazioni, in caso di infortunio o malattie professionali, siano non inferiori a quelle previste dall'INAIL.

52. 18. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

s) copertura del danno biologico;

t) attribuzione all'Inail del coordinamento sul territorio nazionale delle attività di sostegno e consulenza alle imprese in materia di sicurezza e igiene del lavoro, separando le competenze in materia di sostegno e consulenza da quelle di vigilanza e controllo, da attribuire a soggetti diversi da quelli che esercitano le prime;

u) soppressione dell'azione di rivalsa prevista dal testo unico infortuni e applicazione del codice civile in materia di surrogazione;

v) attribuzione all'Inail della valutazione delle invalidità civili.

52. 58. Alemanno.